REGOLAMENTO (CEE) N. 1265/90 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 429/90 relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/90 (2), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione (3), viene erogato un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità; che è opportuno precisare che tale aiuto è attribuito per il burro concentrato rispondente alle caratteristiche definite nell'allegato dello stesso regolamento; che, per ragioni di equità, occorre rendere applicabile il presente regolamento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 429/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 429/90, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. È concesso un aiuto per il burro concentrato prodotto in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 9, ottenuto da crema o da burro fabbricato nella Comunità e rispondente alle caratteristiche definite nell'allegato, a condizione che tale burro non sia stato oggetto di acquisti da parte degli organismi di intervento né di aiuti all'ammasso privato. Tale burro concentrato è destinato al consumo diretto nella Comunità. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.